



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, sezione 3^a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| 1. dott. Michele Ancona | - | Presidente |
| 2. dott. Michele Prencipe | - | Consigliere relatore |
| 3. dott. Paola Barracchia | - | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa, in grado di appello, iscritta nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2018 sotto il numero d'ordine 2719, avverso la sentenza n. 2833/2018, pubblicata in data 04/07/2018, del Tribunale di Bari in composizione monocratica,

TRA

Massimo, elettivamente domiciliato in Bari alla via Cardassi n. 14 presso lo studio dell'avv. Pietro Cacciapaglia, da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di appello,

– *appellante* –

E

Anna, rappresentata e difesa dagli avv.^{ti}

in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/04/2019,

– *appellata* –

Maria Teresa e Giovanni, elettivamente domiciliati in Bari alla via Principe Amedeo n. 118 presso lo studio dell'avv. Michele Ranieri, da cui sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione in giudizio depositata in data 03/05/2019,

– *appellati* –

Domenico, elettivamente domiciliato in Bari al corso Cavour n. 160 presso lo studio degli , dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato su foglio separato congiunto materialmente alla comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 29/05/2019,

– *appellato* –

Con provvedimento pronunciato in data 19/05/2021 la Corte, preso atto che a seguito dell'udienza svolta in pari data mediante trattazione scritta, fissata con avviso regolarmente comunicato, almeno una delle parti aveva precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 comma 1° e 190 comma 1° c.p.c., con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento alle parti costituite, da effettuarsi a cura della cancelleria nella medesima data.

I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.A. LA SENTENZA IMPUGNATA.

Con sentenza n. 2833/2018, pubblicata in data 04/07/2018, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Massimo nei confronti di Felicia [l'attore aveva citato in giudizio la convenuta per sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità



della stessa ex art. 2051 c.c. o in via subordinata ex art. 2043 c.c. nella causazione dei fenomeni di umidità relativi alla proprietà di lui attore, al risarcimento dei danni (per il ridotto godimento dell'immobile; per i lavori di ripristino *medio tempore* eseguiti; per il danno non patrimoniale subito), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, esponendo: di essere proprietario di un appartamento sito in Bari alla via n. E, presso il quale risiedeva, confinante con un locale di proprietà di Felicia, con accesso da via dei Mille nn. 200, 202 e 204; che nell'estate del 2007 si erano manifestati importanti fenomeni di umidità localizzati sulla volta a ridosso del muro divisorio delle due proprietà e dovuti a problemi di permeabilità del lastrico solare della convenuta; che la convenuta, a seguito di ciò, aveva provveduto ad impermeabilizzare il terrazzo di sua pertinenza; che, nonostante ciò, i fenomeni di umidità si erano intensificati, ma la convenuta non aveva adottato alcuna iniziativa per porvi rimedio, tanto che egli attore era stato costretto ad instaurare, nei confronti della stessa, procedimento cautelare ex artt. 1172 e 700 c.p.c., nell'ambito del quale era stata espletata c.t.u. che aveva individuato nell'immobile della convenuta la causa delle infiltrazioni e determinato in €. 1.700,00 le spese di ripristino; che la convenuta, nelle more del procedimento cautelare, aveva realizzato le opere suggerite dal c.t.u., per cui il giudizio si era concluso con pronuncia di cessazione della materia del contendere e condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali; che la somma di €. 1.700,00 determinata dal c.t.u. quale ammontare delle spese di ripristino dell'appartamento di lui attore non era sufficiente a ristorare tutti i danni, anche non patrimoniali, patiti da lui attore, che andavano invece quantificati in €. 15.000,00 (o in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo equità) per la ridotta fruibilità (e/o godimento) dell'immobile da parte di lui attore, in €. 1.200,00 per i lavori di ripristino *medio tempore* eseguiti da lui attore, in €. 4.000,00 (o in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo equità) a titolo di danno non patrimoniale subito da lui attore, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali], così provvedeva: 1) rigettava la domanda perché infondata; 2) condannava l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali, che liquidava complessivamente in €. 4.835,00, oltre accessori di legge.

A sostegno della decisione il Giudice di primo grado osservava¹: *«La domanda è infondata sia in fatto che in diritto e deve quindi essere rigettata con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese di giudizio.*

Invero, deve darsi atto che proposto ricorso per denuncia di danno in data 18.06.2009 da parte di Massimo e disposta c.t.u. tecnica al fine di accertare, previa ispezione dei luoghi oggetto di causa, la natura e la causa dei fenomeni infiltrativi indicati in ricorso e ove dipendenti dalla proprietà della resistente, determinarne i rimedi ed i costi necessari alla loro eliminazione, con perizia depositata in data 18.11.2010, il c.t.u. incaricato, ing. Consiglio, a seguito dei suoi rilievi ed accertamenti, affermava che la causa dei fenomeni dannosi rilevati nell'appartamento era stato il percolamento di acque meteoriche attraverso le aperture di areazione presenti sul lastrico solare di copertura del locale macchine del supermercato ubicato nel locale commerciale di proprietà della signora

Tale percolamento ha impregnato la parete sottostante le aperture ed il massetto sottopavimento del locale macchine raggiungendo il muro di confine con la proprietà del ricorrente ed impregnandone la base a causa del fenomeno di risalita per capillarità.

Il fenomeno infiltrativo è stato eliminato grazie a lavori di protezione delle dette aperture di areazione, suggeriti dallo scrivente e fatti eseguire in corso di operazioni da parte resistente.

Pertanto - *prosegue il c.t.u.* - allo stato attuale, visto che le murature bagnate si sono asciugate completamente durante lo svolgersi delle operazioni peritali, non si ritiene che vi siano altri rimedi da porre in opera per eliminare le cause del fenomeno.

Il costo del ripristino dell'unità immobiliare del resistente a partire dalla situazione

¹ pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata.



osservata in corso di operazioni, si stima, come precisato in dettaglio nel corso dell'elaborato, pari ad € 1.700,00.

In particolare, nell'ispezione effettuata in data 11.12.2009 sui luoghi di causa, in Bari, alla via Lattanzio n. 107/E, il c.t.u. rilevava che la parete di confine tra le due proprietà, nella fascia più bassa, adiacente al pavimento, mentre dalla parte del risultava umida alla vista ed al tocco, dalla parte della risultava completamente asciutta; si riscontravano quindi lungo la parete di quest'ultima, perpendicolare a quella di confine, evidenti tracce di percolamento di acqua provenienti da un varco rettangolare esistente sul soffitto del locale macchine utilizzato per l'areazione del locale medesimo.

Nel corso del sopralluogo del 18.12.2009, il c.t.u. chiedeva a parte resistente di impedire l'accesso alle acque meteoriche attraverso l'apertura del soffitto ed al ricorrente di mettere a nudo la parete di confine dalla sua parte asportando lo strato di cromalite che la rivestiva, allo scopo di verificare se l'unica causa dei fenomeni dannosi riscontrati fosse l'infiltrazione ed il percolamento di acque meteoriche nel locale o se ve ne fossero anche altre.

A tale scopo, le operazioni peritali venivano nuovamente sospese e rinviate al 15.01.2010.

In tale occasione si procedeva ad ispezionare l'appartamento nel quale si riscontrava la presenza di interventi localizzati di bonifica e rifacimento di intonaco sulla parete a confine con la proprietà sul lastrico solare del locale della convenuta, si aveva modo quindi di riscontrare che erano stati eseguiti gli interventi di risanamento richiesti.

Al fine di sincerarsi che effettivamente detti lavori avessero eliminato le cause dei fenomeni di infiltrazione lamentati dal ricorrente si procedeva a nuovo sopralluogo in data 09.03.2010 in cui si aveva modo di accertare che gli stessi erano cessati e che la parete a confine delle due proprietà, in precedenza interessata dai percolamenti di acque meteoriche, era asciutta e che anche il massetto sottopavimento si stava asciugando.

La medesima situazione di cessazione del percolamento veniva riscontrata dalle parti e dal c.t.u. in occasione dell'ultimo sopralluogo del 27.09.2010.

Parimenti, deve darsi atto che in sede di ricorso, il riferiva che l'immobile di sua proprietà sito in Bari, alla via n. 107/E, da alcuni mesi era interessato dai fenomeni di infiltrazione che riguardavano il muro confinante con la proprietà della e che a suo dire, erano originati dalle condutture del locale attiguo dalle quali vi erano perdite che affioravano lungo il muro di sua proprietà; tale conclusione era avvalorata dall'assenza di condutture di pertinenza attorea lungo la parete interessata, dalla stessa localizzazione dell'umidità posta a circa 1,5/2 metri da terra il che escludeva che l'acqua potesse provenire dal sovrastante terrazzo (peraltro recentemente impermeabilizzato).

Con ordinanza dell'11.07.2011, il Giudice cautelare dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda proposta dal e condannava la al pagamento delle spese processuali unitamente al costo della c.t.u.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, come detto, l'attore premettendo che parte convenuta gli aveva corrisposto le somme così come riconosciutegli con detta ordinanza, ritenendo tuttavia che le stesse non fossero sufficienti a ristorarlo dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza dei lamentati fenomeni, riferiva di aver subito pregiudizio per non aver potuto godere appieno del proprio immobile, le cui facoltà di godimento, a suo dire, erano state gravemente compromesse e richiedeva il rimborso delle spese di ripristino già eseguite.

In particolare deduceva il che spesso era costretto a riposare sul divanetto del soggiorno per sottrarsi all'umidità presente in camera da letto, non poter ospitare i propri amici, diradare la frequentazione della propria figlia naturale.

La richiesta attorea di rimborso delle ulteriori spese presuntivamente sostenute dal per ripristinare la sua proprietà è infondata e deve essere rigettata alla luce



tanto degli accertamenti eseguiti dal c.t.u. che, come detto, sin dal 15.01.2010 verificava che sul lastrico solare del locale della convenuta, erano stati eseguiti gli interventi di risanamento richiesti ed erano cessati i fenomeni di infiltrazione alla proprietà - detti accertamenti e risultanze venivano confermati nel corso dei successivi sopralluoghi - sia in ragione della integrale quantificazione dei danni riportati dall'appartamento dell'odierno attore operata dal c.t.u. e ritenuti in rapporto di causalità, esclusivamente, con le aperture del soffitto che favorivano l'accesso delle acque meteoriche e con esclusione quindi di eventuali cause e danni pregressi ovvero addirittura risalenti al 2007.

In definitiva venivano escluse ulteriori cause così come ulteriori danni.

Del resto è pacifico che il non impugnava tanto le predette risultanze della c.t.u. quanto l'ordinanza conclusiva del procedimento cautelare che riconosceva i danni in suo favore nella minor misura di € 1.700,00 senza considerare, poi, che lo stesso ricorrente non era in grado di individuare le cause dei fenomeni di infiltrazione che nel ricorso depositato in data 18.06.2009 erano rappresentate, a suo dire, dalle condutture del locale attiguo dalle quali vi erano perdite che affioravano lungo il muro di sua proprietà; tale conclusione era avvalorata dall'assenza di condutture di pertinenza attorea lungo la parete interessata, dalla stessa localizzazione dell'umidità posta a circa 1,5/2 metri da terra il che escludeva che l'acqua potesse provenire dal sovrastante terrazzo (peraltro recentemente impermeabilizzato).

Quanto al dedotto danno esistenziale occorre premettere che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si porrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. E tale risarcibilità è estesa sia quando il pregiudizio all'interesse di rango costituzionale derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).

Ma anche quando il danno non patrimoniale sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 13614 del 21/06/2011; id. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013).

Nel caso di specie la assoluta assenza di indicazioni circa la lesione dell'interesse di rango costituzionale pregiudicato unitamente alla totale assenza di prove in ordine alle conseguenze dannose derivate non consente la risarcibilità del presunto danno non patrimoniale subito dal trattandosi in realtà di meri disagi, tollerabili e di breve durata e per giunta riguardanti una ridottissima percentuale di abitabilità dell'immobile.

E' lo stesso attore infatti nel ricorso cautelare depositato in data 18.06.2009 a riferire che i fenomeni di infiltrazione si verificavano da qualche mese e non è contestato che alla data del sopralluogo del c.t.u. del 15.01.2010, gli stessi erano cessati per cui non vi è stata alcuna ulteriore successiva limitazione alle facoltà di godimento della sua proprietà da parte dell'attore.

La domanda deve quindi essere rigettata integralmente. Le spese processuali seguono la



soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.».

I.B. IL PROCESSO DI APPELLO.

I.B.1. Massimo, con atto di citazione notificato in date 19/12/2018, 20/12/2018, 31/12/2018, 03/01/2019 e 04/01/2019, proponeva appello, nei confronti di Maria Teresa, Anna, Domenico e Giovanni (tutti nella qualità di eredi di Felicia, deceduta in data 02/12/2015), avverso la predetta sentenza, chiedendo a questa Corte di voler, in riforma della stessa, così provvedere: A) in via preliminare, ammettere le prove richieste con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. depositata in data 13/06/2013 (interrogatorio formale della convenuta; testimonianze di Nicola, Selvaggi Andrea e Morelli Angelarita; c.t.u.); B) nel merito: I) accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. (e in via subordinata e/o alternativa ex art. 2043 c.c.) degli appellati (con conferma di quanto acclarato nel procedimento interdittale), condannare gli stessi al pagamento, a titolo risarcitorio: 1) di €. 12.025,00 (o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo equità) quale danno patrimoniale per il ridotto godimento dell'immobile, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali (in solido o, in subordine, secondo le quote di relativa pertinenza); 2) di €. 1.200,00 (o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo equità) per i lavori di ripristino *medio tempore* eseguiti da lui appellante, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali (in solido o, in subordine, secondo le quote di relativa pertinenza); 3) di €. 4.000,00 (o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo equità) a titolo di danno non patrimoniale, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali (in solido o, in subordine, secondo le quote di relativa pertinenza); II) revocare le statuizioni di condanna di prime cure in punto di spese, con condanna alla restituzione della somma di €. 7.054,84 corrisposta da lui appellante in ottemperanza della sentenza gravata (in solido o, in subordine, secondo le quote di relativa pertinenza); III) con vittoria delle spese per il doppio grado del giudizio, maggiorato degli accessori di legge e tariffa.

I.B.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/04/2019 Anna si costituiva nel giudizio di appello, in via preliminare eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione sia per violazione dell'art. 342 c.p.c. sia ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. e nel merito deducendone l'infondatezza. Pertanto chiedeva a questa Corte di voler così provvedere: 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata; 2) nel merito, rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

I.B.3. Con comparsa di costituzione depositata in data 03/05/2019 Maria Teresa e Giovanni si costituivano nel giudizio di appello, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione. Pertanto chiedevano a questa Corte di voler così provvedere: 1) rigettare tutte le domande, anche istruttorie, proposte dall'appellante, siccome manifestamente infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate; 2) con vittoria di spese e compenso di causa.

I.B.4. Con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 29/05/2019 Domenico si costituiva nel giudizio di appello, deducendo l'infondatezza in fatto e diritto e, comunque, l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'impugnazione. Pertanto chiedeva a questa Corte di voler così provvedere: 1) rigettare l'appello; 2) condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di legge.

I.B.5. Con ordinanza in data 12/06/2019 la Corte riservava ogni decisione in ordine



all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata Anna, rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla medesima appellata ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. e rinviava il processo, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del giorno 19/05/2021.

I.B.6. Con provvedimento pronunciato in data 19/05/2021 la Corte, preso atto che a seguito dell'udienza svolta in pari data mediante trattazione scritta, fissata con avviso regolarmente comunicato, almeno una delle parti aveva precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 comma 1° e 190 comma 1° c.p.c., con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento alle parti costituite, da effettuarsi a cura della cancelleria nella medesima data.

II. MOTIVI DELLA DECISIONE

II.A. L'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.

II.A.1. L'appellata Anna, con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/04/2019, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c.

II.A.2. La questione dell'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., peraltro rilevabile anche *ex officio* e non sanabile per effetto dell'attività difensiva (o con la costituzione) della controparte², non è fondata.

II.A.3. L'art. 342 comma 1° c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 54 comma 1° lett. 0a) del D.L. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012, applicabile ai giudizi d'appello introdotti dall'11/09/2012³] recita: «*L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata*» {del tutto analogamente, l'art. 434 c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 54 comma 1° lett. c-bis) del D.L. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012), anch'esso applicabile ai giudizi d'appello introdotti dall'11/09/2012⁴], relativo alle controversie disciplinate dal rito del lavoro nonché a quelle previste dall'art. 447 *bis* comma 1° c.p.c. (in materia di locazione, di comodato e di affitto), recita: «*Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione*

² in termini Cass., n. 18932/2016 (relativa al testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore alla novella del 2012). In senso conforme Cass., n. 9244/2007; Cass., n. 10314/2004; Cass., n. 967/2004; Cass., n. 12218/2003; Cass., n. 10401/2001; Cass., n. 7849/2001; Cass., n. 3539/2000; Cass., n. 6335/1998; Cass., n. 4737/1986.

³ infatti l'art. 54 comma 2° del medesimo D.L. stabilisce che «*Le disposizioni di cui al comma 1, lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e), si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*» (ossia dall'11/09/2012, trentesimo giorno successivo al 12/08/2012, giorno di entrata in vigore della L. n. 134/2012).

⁴ v. nota precedente.



delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»}.

II.A.4. La Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) ha chiarito che “*Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata*”⁵.

II.A.5. I novellati art. 342 comma 1° e 434 comma 1° c.p.c., dunque, impongono alla parte appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il *quantum appellatum*, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo Giudice, pertinenti ragioni di dissenso (consistenti, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell’indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell’interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati *errores in procedendo*, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere), ma non esigono affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata⁶.

II.A.6. Ciò chiarito, la Corte osserva che l’appellante, nell’atto di impugnazione, ha esposto con sufficiente grado di chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le doglianze ad essi relative, sicché non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 342 comma 1° c.p.c.

II.A.7. L’eccezione *de qua*, pertanto, va disattesa.

II.B. L’ATTO DI APPELLO.

II.B.1. A sostegno dell’impugnazione Massimo, dopo avere esposto i fatti oggetto di controversia⁷ e ricostruito dettagliatamente la vicenda processuale (procedimento cautelare di denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c., instaurato nei confronti di Felicia con ricorso depositato in data 18/06/2009 e definito con ordinanza cautelare pronunciata in data 11-12/07/2011⁸; giudizio di merito per responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c., instaurato nei confronti di Felicia con atto di citazione notificato in data 06/12/2011 e definito con la sentenza n. 2833/2018, pubblicata in data 04/07/2018, oggetto del presente giudizio di appello⁹) ed altresì indicato le parti della sentenza che intendeva appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado nonché le circostanze da cui derivava la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata¹⁰, in

⁵ in termini Cass., sez. un., n. 27199/2017. In senso conforme Cass., ord. n. 13535/2018; Cass., n. 10916/2017; Cass., n. 18932/2016, cit.; Cass., n. 20124/2015; Cass., n. 2143/2015.

⁶ così Cass., n. 10916/2017, cit.; Cass., ord. n. 13535/2018, cit.

⁷ pagg. 2-4 dell’atto di appello.

⁸ pagg. 4-10 dell’atto di appello.

⁹ pagg. 11-15 dell’atto di appello.

¹⁰ pagg. 16-19 dell’atto di appello.



buona sostanza ha dedotto, nel merito¹¹, che il Giudice di primo grado aveva fatto malgoverno delle risultanze processuali ed erroneamente non aveva ammesso i mezzi di prova invocati da lui appellante, poiché vi erano tutti gli elementi per ritenere provato che le infiltrazioni alle pareti del muro divisorio accertate dal c.t.u. nominato nel procedimento cautelare instaurato nel 2009 provenissero sin dall'estate del 2007 dall'immobile confinante di proprietà di Felicia (in aggiunta alle altre infiltrazioni che avevano precedentemente provocato danni alla volta e alla parte apicale del muro dell'appartamento di lui attore, tuttavia risoltesi a seguito dell'impermeabilizzazione del lastrico solare dell'immobile di proprietà della fatta eseguire da quest'ultima nel 2007) e che le stesse, sebbene cessate alla data del 15/01/2010 (in ragione dei lavori suggeriti dal c.t.u. e fatti eseguire dalla tra il dicembre del 2009 ed il gennaio del 2010), comunque avessero provocato i loro effetti dannosi fino al 12/10/2011 (data in cui la dopo la definizione del procedimento cautelare, aveva corrisposto a lui appellante la somma indicata dal c.t.u., pari a €. 1.700,00) o quanto meno fino al 27/09/2010 (data in cui il c.t.u. aveva accertato che il muro divisorio tra le proprietà confinanti era asciutto), con conseguente esistenza e risarcibilità delle tre voci di danno lamentate (pregiudizio patrimoniale subito da lui appellante in conseguenza del ridotto godimento dell'appartamento, comportante compressione o limitazione del diritto di proprietà; ristoro delle spese sostenute da lui appellante nel 2008 per eseguire i lavori di ripristino dell'appartamento al fine di contrastare *medio tempore* i fenomeni di umidità, come da fatture prodotte e non contestate; danno non patrimoniale - inteso come perturbamento e sofferenza morale, esistenziale e relazionale - subito da lui appellante in conseguenza della ridotta fruibilità dell'appartamento).

II.B.2. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

II.B.2.a. Dalle fotografie datate 26/08/2007 e dalle missive in date 04/02/2009 e 23/04/2009 versate in atti emerge che i fenomeni di affioramento di umidità nella parte centrale del muro divisorio lamentati dal con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado [la persistenza dei quali fino al 2010 risulta ampiamente confermata sia dalle fotografie in data 08/06/2009 e dalla relazione di c.t.p. in data 16/06/2009 (prodotte dal nel procedimento cautelare instaurato ex art. 1172 c.c. in data 18/06/2009) sia dagli accertamenti espletati dal c.t.u. nominato in detto procedimento cautelare (v. elaborato peritale a firma dell'ing. Salvatore Consiglio depositato in data 18/11/2010 e relativi allegati)] risalivano al 26/08/2007 (data, come detto, dei rilievi fotografici, eseguiti dal comprovanti lo stato di ammaloramento della parte "centrale" del muro perimetrale già nell'estate del 2007) e provenivano dall'immobile di proprietà della (essendo provocati, come meglio si dirà più oltre, dalle non corrette pendenze del manto impermeabilizzante realizzato poco tempo prima sul lastrico solare dell'immobile di proprietà della Infatti non è revocabile in dubbio, sulla scorta delle risultanze processuali, che i fenomeni di affioramento di umidità nella parte "centrale" del muro divisorio all'interno dell'appartamento del (oggetto del presente giudizio) fossero diversi da quelli che si erano manifestati anteriormente (ma sempre nell'estate del 2007, poco tempo prima) nel "soffitto" e nella "parte apicale" del muro divisorio all'interno dell'appartamento del i quali ultimi (ossia i fenomeni manifestatisi precedentemente nella volta o in prossimità della stessa), a dire dello

¹¹ pagg. 20-57 dell'atto di appello.



stesso erano stati risolti già nel 2007 grazie all'intervento di impermeabilizzazione del lastrico solare eseguito dalla Detto assunto dell'appellante, sebbene contestato dagli appellati, risulta oggettivamente corroborato:

- da quanto dedotto in primo grado dalla stessa la quale sia nella memoria di costituzione nel procedimento cautelare depositata in data 17/07/2009 sia nella successiva comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di merito depositata in data 26/03/2013, aveva espressamente confermato di avere provveduto, *“nell'anno 2007”*, al *“rifacimento dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura del citato supermercato”* perché poco prima il aveva lamentato *“la presenza di una macchia d'umidità sul soffitto”* della sua abitazione provocata da acqua piovana infiltratasi attraverso il lastrico solare dell'immobile confinante (di proprietà della per l'appunto);
- da quanto accertato dal c.t.u. ing. e il quale, già nel corso del primo sopralluogo dell'11/12/2009 (eseguito dopo il rifacimento da parte della nel 2007, dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura del proprio locale), aveva evidenziato, all'esito di accurato esame degli immobili delle parti:
 - che *“Si rilevavano... lungo la parete della proprietà perpendicolare a quella di confine...evidenti tracce di percolamento d'acqua proveniente da un varco rettangolare esistente sul soffitto del locale macchine, utilizzato per l'aerazione del locale medesimo”*¹²;
 - che *“Sul lastrico solare che ricopriva la sala macchine del supermercato si rilevava la presenza di un manto impermeabilizzante di recente fattura, ma che presentava pendenze non corrette, tanto che le acque meteoriche (aveva piovuto da poco al momento dell'ispezione ed aveva piovuto anche nei giorni precedenti, come si rileva dei tabulati meteo allegati) si raccoglievano proprio in corrispondenza della citata apertura di aerazione, al di sotto della quale l'impermeabilizzazione non era stata rifatta”*¹³;
 - che *“... si rilevava anche la presenza di esiti di fenomeni infiltrativi sul soffitto della camera da letto, in corrispondenza della sommità dello spigolo tra la parete di confine e la parete della porta, ma il sig. riferiva che si trattava di fenomeni progressi, cessati, e le cui cause erano state da tempo individuate ed eliminate”*¹⁴).

A diversa conclusione non può portare la circostanza (rimarcata dagli appellati) che il nel ricorso cautelare depositato in data 18/06/2009, avesse allegato che il proprio appartamento era interessato *“Da alcuni mesi”* dai fenomeni infiltrativi manifestatisi nella parte centrale - ad un'altezza di 1,5-2,00 metri da terra - del muro perimetrale a confine con la proprietà di Cascione Felicia (tale riferimento temporale starebbe a significare, secondo gli appellati, che le infiltrazioni lamentate dal non potevano risalire al 2007, ma erano molto più recenti). Ciò per un quadruplice ordine di ragioni:

- in primo luogo, perché è evidente che trattavasi di indicazione temporale del tutto generica: infatti la denuncia di danno temuto si fonda, come è noto, sul timore che dalla cosa altrui *«sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo»*

¹² pagg. 6-7 dell'elaborato peritale depositato in data 18/11/2010.

¹³ pag. 7 dell'elaborato peritale depositato in data 18/11/2010.

¹⁴ pag. 13 dell'elaborato peritale depositato in data 18/11/2010.



alla cosa del denunciante (v. art. 1172 c.c.), sicché appare chiaro che, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, per il ricorrente rivestiva importanza secondaria specificare esattamente l'epoca in cui le lamentate infiltrazioni avevano avuto inizio, mentre invece rivestiva importanza primaria rimarcare l'imminenza del pericolo denunciato;

- * in secondo luogo perché il [redacted] aveva prodotto, unitamente al ricorso cautelare depositato il 18/06/2009, le raccomandate a.r. in date 04/02/2009 e 23/04/2009 in cui deduceva espressamente che i fenomeni infiltrativi nella parte centrale del muro divisorio (ossia i 'nuovi' fenomeni infiltrativi, manifestatisi più in basso rispetto a quelli già palesatisi nella volta dell'appartamento ed oramai risolti dall'intervento sul lastrico solare eseguito nel 2007 dalla [redacted] risalivano ad agosto del 2007, sicché è di tutta evidenza che l'inciso "*Da alcuni mesi*" contenuto nel ricorso andava - e va - letto alla luce del contenuto delle lettere raccomandate menzionate nel ricorso e ad esso allegate;
- * in terzo luogo perché la linea difensiva degli appellati appare in oggettivo contrasto con la linea difensiva originariamente seguita dalla [redacted] la quale, nel procedimento cautelare, non solo non aveva contestato che le ('nuove') infiltrazioni lamentate dal [redacted] risalissero ad agosto del 2007, ma aveva addirittura 'avallato' tale circostanza (tanto da menzionare esplicitamente, addirittura 'valorizzandole', le lettere in date 04/02/2009 e 23/04/2009 allegate dal [redacted] al ricorso cautelare), dalla quale intendeva desumere l'infondatezza della domanda cautelare proposta dal [redacted] per insussistenza del requisito dell'urgenza;
- * in quarto luogo perché, a ben vedere, il riferimento temporale contenuto nel ricorso cautelare ("*Da alcuni mesi*") non era - e non è - affatto 'in contrasto' (tantomeno 'incompatibile') con la deduzione contenuta nel successivo atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado secondo cui le infiltrazioni *de quibus* avevano avuto inizio nell'estate del 2007 [tanto più se si pensi che il riferimento *de quo* era *ab initio* confortato oggettivamente dalle citate lettere raccomandate a.r. in date 04/02/2009 e 23/04/2009 (con cui il [redacted] aveva contestato alla [redacted] come detto, che "*Dal mese di agosto 2007*" egli registrava nel proprio appartamento "*cospicue infiltrazioni di umidità lungo i muri perimetrali, provenienti dai locali attigui di Sua proprietà*") nonché dalle fotografie datate "*26/08/2007*" prodotte dal [redacted] nel giudizio di merito (raffiguranti lo stato del muro perimetrale, dal lato interno dell'appartamento del [redacted] nell'"*estate del 2007*")].

Pertanto può quietamente affermarsi, alla luce delle complessive risultanze processuali, che i fenomeni di affioramento di umidità nella parte centrale del muro perimetrale dell'immobile del [redacted] posto a confine con l'immobile della [redacted] non solo esistevano effettivamente (ciò che la [redacted] a ben vedere, non aveva negato, limitandosi a contestare che l'ammaloramento del muro - peraltro inoppugnabilmente rilevato dal c.t.u. ing. Consiglio - fosse a lei imputabile dal punto di vista eziologico), ma avevano avuto inizio proprio verso la fine di agosto del 2007 (come sostenuto dalla [redacted] nel procedimento cautelare).

Ciò premesso, la Corte osserva che il c.t.u. ing. Consiglio, all'esito delle scrupolose ed analitiche indagini tecniche compiute sugli immobili del [redacted] e della [redacted] (all'uopo è opportuno rammentare che l'ausiliare, oltre al citato sopralluogo del 11/12/2009, aveva effettuato altri sopralluoghi in date 18/12/2009, 15/01/2010, 09/03/2010 e 27/09/2010, procedendo anche ad alcuni saggi interni



nonché a verificare quali esiti avessero avuto gli interventi di risanamento del lastrico solare eseguiti dalla [redacted] tra il 18/12/2009 ed il 15/01/2010), aveva conclusivamente affermato¹⁵:

- che *“la causa dei fenomeni dannosi rilevati nell’appartamento [redacted] è stata il percolamento di acque meteoriche attraverso le aperture di aerazione presenti sul lastrico di copertura del locale macchine del supermercato ubicato nel locale commerciale di proprietà della signora [redacted]”*
- che *“tale percolamento ha impregnato la parete sottostante le aperture ed il massetto sottopavimento del locale macchine, raggiungendo il muro di confine con la proprietà del ricorrente ed impregnandone la base, a causa del fenomeno di risalita per capillarità”*;
- che *“il fenomeno infiltrativo è stato eliminato grazie a lavori di protezione delle dette aperture di aerazione, suggeriti dallo scrivente e fatti eseguire in corso di operazioni da parte resistente”*;
- che *“pertanto, allo stato attuale, visto che le murature bagnate si sono asciugate completamente durante lo svolgersi delle operazioni peritali, non si ritiene che vi siano altri rimedi da porre in opera per eliminare le cause del fenomeno”*;
- che *“il costo di ripristino dell’unità immobiliare del ricorrente¹⁶, a partire dalla situazione osservata in corso di operazioni, si stima - come precisato in dettaglio nel corso dell’elaborato - pari a circa 1.700 €.”*

Pertanto, una volta acclarato che le infiltrazioni nella parte centrale del muro perimetrale dell’appartamento di [redacted] Massimo a confine con l’immobile di proprietà di [redacted] Felicia avevano avuto inizio nell’estate del 2007 (la loro esistenza certa a quell’epoca può essere tratta, come detto, sia dalle fotografie scattate dal [redacted] in data 26/08/2007 sia dalle missive a.r. in date 04/02/2009 e 23/04/2009 inviate dal [redacted] alla [redacted] e da quest’ultima non contestate) e che dette infiltrazioni erano causate dal percolamento di acque meteoriche attraverso le aperture di aerazione presenti sul lastrico di copertura dell’immobile di proprietà della [redacted] (precisamente attraverso le aperture che davano aria al locale macchine dell’esercizio commerciale - supermercato - in precedenza ubicato nel locale della [redacted] ascrivibile alla non corretta esecuzione dell’impermeabilizzazione del lastrico solare eseguita dalla [redacted] nel 2007 (con cui la [redacted] aveva posto rimedio alle precedenti infiltrazioni di acqua piovana nel soffitto e nella parte più alta del muro perimetrale dell’appartamento del [redacted] non è revocabile in dubbio la sussistenza della responsabilità della [redacted] (ed ora dei suoi eredi, essendo la [redacted] deceduta *medio tempore*) ex art. 2051 c.c., risultando adeguatamente provata la sussistenza del nesso causale tra l’immobile del quale la [redacted] (proprietaria) era custode ed i danni subiti dal [redacted]

II.B.2.b. Ciò posto in ordine all’*an debeat*, può passarsi alla quantificazione dei danni riportati dall’appellante (*quantum debeat*).

La convenuta (in primo grado) e gli odierni appellati (nel presente grado) hanno

¹⁵ pagg. 24-25 dell’elaborato peritale depositato in data 18/11/2010.

¹⁶ nel testo, perverso, è scritto *“resistente”* (v. pag. 25, rigo 7°, dell’elaborato peritale depositato in data 18/11/2010), ma trattasi, con tutta evidenza, di mero errore materiale, come può agevolmente desumersi anche dal titolo del paragrafo 3. dell’elaborato peritale depositato in data 18/11/2010 (v. pag. 21: *“Modalità e costo di eliminazione dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza delle infiltrazioni”*).



asserito che il danno subito dal [redacted] sarebbe solo quello indicato dal c.t.u., il quale aveva stimato il costo dei lavori di ripristino dell'appartamento danneggiato in complessivi €. 1.700,00 (già corrisposti dalla [redacted] al [redacted] in data 12/10/2011).

L'asserto (invero recepito dal Giudice di primo grado, che conseguentemente rigettò la domanda del [redacted] finalizzata al risarcimento di danni ulteriori) non può essere condiviso.

Invero il c.t.u., nel proprio elaborato scritto, non aveva affatto affermato che tutti i danni riportati dal [redacted] ammontassero ad €. 1.700,00, ma aveva molto più semplicemente detto che €. 1.700,00 era l'ammontare dei danni che il G.I. aveva chiesto di stimare (tanto che l'ausiliare aveva dichiaratamente compiuto la propria stima negli stretti limiti dell'incarico conferitogli, valutando solo il costo dei lavori occorrenti per il ripristino dell'appartamento del [redacted]).

Ciò chiarito, la Corte osserva che alla dimostrazione delle cattive condizioni dell'immobile del [redacted] *ictu oculi* 'colpito' da diffusa umidità (danno-evento) nel periodo compreso tra il 26/08/2007 [epoca in cui si erano manifestati i fenomeni di umidità che avevano interessato in modo esteso la zona centrale del muro perimetrale dell'appartamento del [redacted] (ben visibili sia nelle fotografie datate 26/08/2007 e 08/06/2009 prodotte dal [redacted] sia nelle fotografie scattate dal c.t.u. tra dicembre 2009 e settembre 2010)] ed il 27/09/2010 [epoca in cui il c.t.u. aveva accertato che le pareti del muro perimetrale, sebbene non ancora 'restaurate' dal lato del [redacted] (in quanto i relativi lavori non erano stati ancora eseguiti), tuttavia ormai *"erano completamente asciutte, sia in proprietà che in proprietà CASCIONE (foto dal n. 127 al n. 141)"*], non può non conseguire il riconoscimento dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali (danni-conseguenza) che l'oggettivo stato di ammaloramento dell'immobile (destinato ad uso abitativo, è bene ricordare) aveva arrecato al [redacted] (pregiudizio patrimoniale subito in conseguenza del ridotto godimento dell'appartamento, comportante compressione o limitazione del diritto di proprietà; ristoro delle spese sostenute nel 2008 per contrastare i fenomeni di umidità, come da fatture prodotte; danno non patrimoniale - inteso come perturbamento e sofferenza morale, esistenziale e relazionale - subito in conseguenza della ridotta fruibilità dell'appartamento).

Infatti l'art. 1223 c.c. (dettato in materia di responsabilità contrattuale, ma richiamato dall'art. 2056 comma 1° c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale) stabilisce che il risarcimento deve comprendere così la perdita subita come il mancato guadagno, in quanto *«siano conseguenza immediata e diretta»* del fatto illecito.

Quanto alla prima voce di danno (pregiudizio patrimoniale subito in conseguenza del ridotto godimento dell'appartamento, comportante compressione o limitazione del diritto di proprietà), si osserva che la Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) ha chiarito che *"La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare*



ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato"¹⁷.

Nel caso in esame, alla luce delle risultanze processuali, non può essere seriamente messa in discussione la sussistenza del danno *de quo*, provato quanto meno in via presuntiva (artt. 2727 e ss. c.c.), avendo il MILONE abitato per oltre tre anni in un immobile oggettivamente affetto da condizioni di diffusa umidità, sicuramente atte ad incidere negativamente - riducendolo - sul normale godimento dell'appartamento da parte del suo occupante.

La Corte, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'appartamento del MILONE [composto da un piccolo ingresso adibito a cucinino, un vano soggiorno, un piccolo corridoio, un vano bagno ed un vano letto, come da piantina catastale e relazione tecnica di stima a firma dell'ing. Michele Deligio allegate alla memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. depositata in data 13/06/2013, sicché la valutazione del valore locativo dell'immobile fatta dal c.t.p. ing. Deligio (pari ad €. 650,00 mensili) appare francamente eccessiva (tanto più che l'appartamento non appare di particolare pregio)] e delle accertate localizzazioni ed estensioni delle macchie di umidità (dagli accertamenti tecnici espletati dal c.t.u. ing. Consiglio e dalla documentazione fotografica ad esso allegata risulta che i fenomeni infiltrativi erano attivi solo su alcune pareti dell'appartamento, in corrispondenza del corridoio e del vano letto, e non per l'intera altezza delle stesse), stima equo (ex art. 1226 c.c., richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 comma 1° c.c.) determinare la riduzione del godimento dell'immobile in €. 150,00 mensili per ciascuno dei 37 mesi compresi tra il 26/08/2007 ed il 27/09/2010, sicché il danno subito a tale titolo dal MILONE ammonta complessivamente ad €. 5.550,00. Trattandosi di debito di valore quantificato nei valori monetari dell'epoca, detto importo (€. 5.550,00) va adeguato ai valori monetari odierni mediante rivalutazione sulla base degli indici Istat a decorrere dal 15/03/2009 (data intermedia tra il 26/08/2007 ed il 27/09/2010) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; vanno altresì riconosciuti al MILONE gli interessi compensativi, calcolati in misura pari al saggio legale sul predetto importo anno per anno rivalutato con la medesima

¹⁷ così Cass., n. 33439/2019. In senso conforme Cass., n. 4779/1988, che ha statuito che *"La compressione o la limitazione del diritto di proprietà che siano causate dall'altrui fatto dannoso sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivino perdite dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante) oppure la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento sia sopportata dal titolare con suo personale disagio o sacrificio ed in base ad una libera scelta fra questa soluzione ed i rimedi di un ripristino immediato comportante l'anticipazione di spese oppure perché costretto dalla impossibilità o difficoltà di sopportare l'esborso necessario. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario il relativo onere probatorio che può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del c.d. danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato"*. In senso sostanzialmente conforme Cass., n. 4958/1981, secondo cui *"La condanna al risarcimento dei danni in forma specifica non esclude il diritto al risarcimento del danno per equivalente pecuniario inerente al periodo in cui il bene danneggiato è rimasto pregiudicato nella sua efficienza e godibilità"* (nella specie, a seguito di lavori, si erano verificate in un appartamento infiltrazioni di acqua che il responsabile era stato condannato ad eliminare. La Corte suprema, in applicazione del principio di cui alla massima, ha riconosciuto il diritto del danneggiato di ottenere anche il risarcimento per equivalente in relazione al periodo - prima della rimessione in pristino - durante il quale l'infiltrazione si era protratta).



decorrenza (15/03/2009) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in conformità dell'insegnamento della Corte suprema¹⁸. Al MILONE spettano infine gli interessi corrispettivi (in quanto il debito di valore, in conseguenza della liquidazione operata con la presente sentenza, assume la natura di debito di valuta¹⁹), calcolati in misura pari al saggio legale sull'intero importo dovuto per tale voce di danno, comprensivo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Quanto alla seconda voce di danno (ristoro delle spese sostenute nel 2008 per contrastare i fenomeni di umidità, come da fatture in atti), la Corte reputa che gli importi di cui alle due fatture prodotte dal (€. 840,00 di cui alla fattura n. 19/2008 del 21/11/2008; €. 360,00 di cui alla fattura n. 1/2008 del 22/11/2008) debbano essere riconosciuti entrambi, essendo le fatture *de quibus* relative a lavori eseguiti nell'appartamento del nel 2008 (dunque nel periodo in cui i fenomeni infiltrativi erano attivi) all'evidente scopo di contenere gli effetti negativi provocati dall'umidità (ciò può agevolmente desumersi dalla descrizione dei lavori contenuta nelle due fatture), come a ben vedere rilevato anche dal c.t.u. ing. Consiglio²⁰. Trattandosi, anche in questo caso, di debito di valore espresso nei valori monetari dell'epoca, detto importo (€. 1.200,00) va adeguato ai valori monetari odierni mediante rivalutazione sulla base degli indici Istat a decorrere dal 22/11/2008 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; vanno altresì riconosciuti al gli interessi compensativi, calcolati in misura pari al saggio legale sul predetto importo anno per anno rivalutato con la medesima decorrenza (22/11/2008) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in conformità del già ricordato insegnamento della Corte suprema²¹. Al spettano infine gli interessi corrispettivi²² calcolati in misura pari al saggio legale sull'intero importo dovuto per tale voce di danno, comprensivo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Quanto alla terza voce di danno (pregiudizio non patrimoniale - inteso come perturbamento e sofferenza morale, esistenziale e relazionale - subito in conseguenza della ridotta fruibilità dell'appartamento), la Corte, tenuto conto di quanto già evidenziato in ordine all'effettiva riduzione del godimento dell'appartamento (ragionevolmente ben inferiore al 50% 'generosamente' indicato dal c.t.p. ing. Deligio) e della durata concreta del disagio presuntivamente patito nel periodo *de quo* (tre anni rappresentano un arco temporale sicuramente non breve), stima equo (ex comb. disp. artt. 2056 comma 1° e 1226 c.c.) determinare il pregiudizio non patrimoniale che la descritta situazione abitativa aveva arrecato alla vita quotidiana ed alle relazioni interpersonali del MILONE in complessivi €. 1.000,00, in valori monetari attuali. Trattandosi di debito di valore, però espresso nei valori monetari correnti, non va operata alcuna rivalutazione all'attualità,

¹⁸ v. Cass., sez. un., n. 1712/1995 (e pronunce conformi).

¹⁹ v. Cass., n. 8507/2011.

²⁰ v. pagg. 9 e 12 dell'elaborato peritale depositato in data 18/11/2010 (pag. 9: "*Si procedeva ad ispezionare l'appartamento nel quale si riscontrava la presenza di interventi localizzati di bonifica e rifacimento di intonaco sulla parete a confine con la proprietà*" pag. 12: "*Va detto che la parte bassa della parete, sia nel corridoio, che nel vano letto, appariva rivestita da pittura impermeabile bianca del tipo cromalite, fino a circa un metro di altezza dal pavimento, per cui in tale zona le macchie apparivano molto meno evidenti rispetto alla zona superiore ed a quella adiacente al pavimento*").

²¹ v. nota 18.

²² v. nota 19.



mentre vanno invece riconosciuti al _____ gli interessi compensativi calcolati in misura pari al saggio legale sul predetto importo (€ 1.000,00) devalutato sulla base degli indici Istat dalla data odierna fino al giorno 15/03/2009 (già individuato come data intermedia tra il 26/08/2007 ed il 27/09/2010) e poi anno per anno rivalutato, sempre sulla base degli indici Istat, con la medesima decorrenza (15/03/2009) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sempre in conformità dell'insegnamento della Corte suprema²³. Al _____ E spettano infine gli interessi corrispettivi²⁴ calcolati in misura pari al saggio legale sull'intero importo dovuto per tale voce di danno, comprensivo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

È appena il caso di precisare, da ultimo, che, trattandosi di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti degli eredi di _____ Felicia, gli appellati non possono essere condannati in solido al pagamento dei predetti importi, in quanto ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente *pro quota*, ossia in ragione della quota attiva in cui succede²⁵.

II.B.3. Alla riforma della sentenza appellata non può che conseguire, ex art. 336 c.p.c., il regolamento *ex novo* (sempre in riforma della sentenza appellata) delle spese del primo grado di giudizio.

L'accoglimento solo parziale della domanda, nei limiti sopra precisati, giustifica la compensazione, per ½, delle spese del primo grado di giudizio (liquidate in conformità dell'insegnamento della Corte suprema²⁶), ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., sicché gli appellati vanno condannati, ciascuno nei limiti della quota ereditaria, alla rifusione, in favore dell'appellante, del residuo ½, con distrazione in favore dell'avv. Pietro Cacciapaglia, difensore con procura dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

II.C. CONCLUSIONI.

In conclusione, l'appello proposto da _____ Massimo va accolto per quanto di ragione nei limiti precisati *sub* II.B.

II.D. IL REGOLAMENTO DELLE SPESE DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO.

L'esito finale del giudizio (l'appello, come visto, si è rivelato fondato solo in parte, nei limiti precedentemente precisati), giustifica la compensazione, per ½, anche delle spese del presente grado di giudizio tra appellante ed appellati {liquidate come da dispositivo per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale (infatti non risultano svolte attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria), applicando le disposizioni del D.M. Giustizia n. 55/2014²⁷ e succ. modd.²⁸ [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema²⁹, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012,

²³ v. nota 18.

²⁴ v. nota 19.

²⁵ v. Cass., n. 23705/2016; Cass., n. 4155/1989; Cass., n. 5066/1987; Cass., n. 3681/1971.

²⁶ v. *infra*, nota 29.

²⁷ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014.

²⁸ v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018.

²⁹ Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 31884/2018, secondo cui "In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata



ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del D.M. Giustizia n. 55/2014 (e del D.M. Giustizia n. 37/2018), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012, tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 5 comma 1° del D.M. Giustizia n. 55/2014 – dei parametri di cui alla tabella “12. *Giudizi innanzi alla Corte di Appello*” allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa}, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., sicché gli appellati vanno condannati, in solido tra loro (non trattandosi di debito ereditario), alla rifusione, in favore dell'appellante, del residuo ½, con distrazione in favore dell'avv. Pietro Cacciapaglia, difensore con procura dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 2719/2018 R.G.A.C.C., sull'appello proposto da Massimo, con atto di citazione notificato in date 19/12/2018, 20/12/2018, 31/12/2018, 03/01/2019 e 04/01/2019, nei confronti di Maria Teresa, Anna, Domenico e Giovanni (tutti nella qualità di eredi di Felicia, deceduta in data 02/12/2015), avverso la sentenza n. 2833/2018, pubblicata in data 04/07/2018, del Tribunale di Bari in composizione monocratica, così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:

- a) dichiara Maria Teresa, Anna, Domenico e Giovanni, ciascuno nei limiti della quota dell'eredità di Felicia, responsabili dei danni per cui è causa;
- b) condanna Maria Teresa, Anna, Domenico e Giovanni, ciascuno nei limiti della quota ereditaria, al pagamento in favore di Massimo:
 - i) della somma di €. 5.550,00, da adeguarsi ai valori monetari odierni mediante rivalutazione sulla base degli indici Istat a decorrere dal 15/03/2009 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi calcolati in misura pari al saggio legale sul predetto importo anno per anno rivalutato con la medesima decorrenza (15/03/2009) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con gli ulteriori interessi corrispettivi calcolati in misura pari al saggio legale sull'intero importo dovuto, comprensivo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
 - ii) della somma di €. 1.200,00, da adeguarsi ai valori monetari odierni mediante rivalutazione sulla base degli indici Istat a decorrere dal 22/11/2008 fino alla data di pubblicazione della

in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” [in senso conforme Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.)].



presente sentenza, oltre interessi compensativi calcolati in misura pari al saggio legale sul predetto importo anno per anno rivalutato con la medesima decorrenza (22/11/2008) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con gli ulteriori interessi corrispettivi calcolati in misura pari al saggio legale sull'intero importo dovuto, comprensivo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;

iii) della somma di €. 1.000,00, oltre interessi compensativi calcolati in misura pari al saggio legale su detto importo devalutato sulla base degli indici Istat dalla data odierna fino al 15/03/2009 e poi anno per anno rivalutato sempre sulla base degli indici Istat con la medesima decorrenza (15/03/2009) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con gli ulteriori interessi corrispettivi calcolati in misura pari al saggio legale sull'intero importo dovuto, comprensivo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;

c) compensa, per $\frac{1}{2}$, le spese del primo grado di giudizio tra le parti e condanna Maria Teresa, Anna, Domenico e Giovanni, ciascuno nei limiti della quota ereditaria, alla rifusione, in favore di Massimo, del residuo $\frac{1}{2}$, liquidando il tutto, come da nota specifica, in €. 4.533,29 (quattromilacinquecentotrentatré/29), di cui €. 298,29 per esborsi ed €. 4.235,00 per compenso, e determinando il dovuto in €. 2.266,65, di cui €. 149,15 per esborsi ed €. 2.117,50 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pietro Cacciapaglia, difensore con procura dichiaratosi antistatario;

2) condanna Maria Teresa, Anna, Domenico e Giovanni, ciascuno nei limiti della somma effettivamente percepita, alla restituzione, in favore di Massimo, di quanto da quest'ultimo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;

3) compensa, per $\frac{1}{2}$, le spese del presente grado di giudizio tra le parti e condanna Maria Teresa, Anna, Domenico e Giovanni, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Massimo, del residuo $\frac{1}{2}$, liquidando il tutto, come da nota specifica, in €. 4.237,80 (quattromiladuecentotrentasette/80), di cui €. 460,80 per esborsi ed €. 3.777,00 per compenso, e determinando il dovuto in €. 2.118,90, di cui €. 230,40 per esborsi ed €. 1.888,50 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pietro Cacciapaglia, difensore con procura dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 3^a civile della Corte d'appello, il giorno 13/10/2021.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
DOTT. MICHELE PRENCIPE

IL PRESIDENTE
DOTT. MICHELE ANCONA

